

CONTRIBUTO UNIFICATO



17102/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 11748/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 17102

Rep. 1166

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Presidente - ud. 03/07/2015
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11748-2009 proposto da:

S.P.A. (c.f.), quale

Agente della riscossione del Servizio di Riscossione dei Tributi mediante ruolo per le Province di Firenze, Massa Carrara, nonchè per le Province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato, a seguito di fusione per incorporazione di

2015

1284

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso l'avvocato , che la

Falimenti

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO

persona del Curatore dott.

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

, presso l'avvocato

rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 32/2009 del TRIBUNALE di
PISTOIA, depositato il 09/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/07/2015 dal Presidente
Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato

con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato

con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. spa, nel corso del giudizio incorporata da spa, ha proposto opposizione al passivo del Fallimento di per il mancato riconoscimento del privilegio sul credito (per quel che qui ancora rileva) IRAP. L'opposizione è stata respinta dal Tribunale di Pistoia con sentenza 9 aprile 2009.

2. Avverso detto decreto ricorre la creditrice con atto notificato il 7 maggio 2009, per un motivo.

Resiste il fallimento con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l'unico motivo di ricorso si censura la decisione del tribunale, che ha negato la spettanza del privilegio sul credito IRAP.

Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa corte, il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, primo comma, cod. civ., espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dev'essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di

un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752, giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione (Cass. 1 marzo 2010 n. 4861, e successive conformi). Né su tale interpretazione ha inciso la dichiarazione di incostituzionalità dell'ultimo periodo del comma citato (e del comma 40) ad opera della sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2013, n. 170, i cui effetti devono ritenersi limitati all'ipotesi in cui le menzionate norme consentivano, in epoca successiva alla maturazione della preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali già ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non si estendono ai casi in cui tale preclusione non si sia ancora verificata, per l'essere ancora in corso l'accertamento del passivo, come, nel caso di specie, in pendenza di opposizione allo stato passivo (Cass. 21 novembre 2013, n. 26125).

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

4. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza e, non richiedendosi a tal fine ulteriori accertamenti in punto di fatto, la decisione nel merito, con l'attribuzione al credito IRAP della ricorrente, già insinuato al passivo del fallimento, del privilegio di cui all'art. 2752 c.c.

Le spese dell'intero giudizio sono compensate tra le parti, vertendo la controversia su questione controversa all'epoca della decisione di merito.

P. q. m.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette il credito per IRAP della ricorrente, già insinuato al passivo del fallimento, al privilegio mobiliare di cui all'art. 2752 c.c.

Compensa le spese dell'intero giudizio

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il giorno 3 luglio 2015.



Il Presidente estensore.

Aldo Ceccherini.

